




Area di rispetto cimiteriale secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990




Zona di rispetto dei piaz ad uso idropotabile delimitata secondo il criterio geometrico in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n° 226 del 24/05/88 e dal D.G.R. n° 6/15137 del 27/06/94




Fascia di rispetto di 150 m relativa a corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico di sensi della L. n° 431 del 08/08/1985, inclusi negli elenchi provinciali di cui al D.G.R. n° 41/2028 del 25/07/1986, per i quali è altresì prevista una zona di tutela assoluta di 10 m dalla base delle sponde di sensi del R.D. n° 523 del 25/07/1904




**Classe 1:** Fattibilità senza particolari limitazioni, in questa classe ricadono le aree per le quali lo studio prelogico non ha individuato specifiche controindicazioni all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione della particella. Si sottolinea tuttavia che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 11/03/1988 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.



**Classe 2:** Fattibilità con modeste limitazioni, in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alla modifica di destinazione d'uso dei terreni, qualità modesta oggettiva dello stato e la locale presenza di materiale con scadenti caratteristiche geotecniche. Per superare tali problematiche si rende necessario realizzare ulteriori indagini geologico-tecniche e idrogeologiche. Si sottolinea che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 11/03/1988 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.



**Classe 3:** Fattibilità con consistenti limitazioni, in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni dovute alla possibilità di sintonizzazioni in concomitanza di piene straordinarie. L'utilizzo di queste zone è pertanto subordinato alla redazione di supplementi di indagini per acquisire una maggiore conoscenza geologico- tecnica dell'area e per consentire di precisare le ipotesi destinatorie d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, le opere di sistemazione e bonifica. Si sottolinea che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 11/03/1988 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.



**Classe 4:** Fattibilità con gravi limitazioni, in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni di alto rischio che comporta gravi limitazioni delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tali aree devono essere rispettate le norme del D.M. 11/03/1988, quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino e quanto previsto dal Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 in data 11/05/1999.



Comune di Vigevano  
Provincia di Pavia



Nuovo  
PIANO REGOLATORE GENERALE  
ottobre 2004

Progettato:  
prof. arch. Federico Oliva  
Disegnato:  
arch. Enzo Spalàni  
Disegnato settore assetto del territorio:  
arch. Paola Testa  
Disegnato settore urbanizzazione e  
gestione territoriale:  
arch. Paolo Cicciolo

Segretario Generale:  
dott.ssa Maria Angela Dardi  
Assessore all'Assetto  
del Territorio:  
Giuseppe Giurgiana

Stilisti:  
dott. Ambrogio Cotta Ramusino

INDAGINE GEOLOGICA  
CARTA DI FATTIBILITA'  
**A11**  
scala 1:10.000

